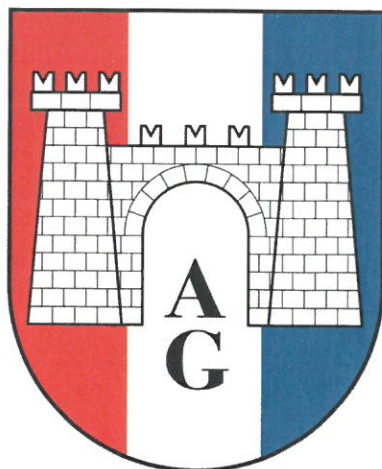




COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA SORVEGLIANZA CON MEZZI ELETTRONICI

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 21 maggio 2013 con ris. 313/13.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.10.2013.

Pubblicato dal 23 ottobre 2013 al 6 dicembre 2013.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali, il 10 dicembre 2013.

Gordevio, 18 dicembre 2013.

INDICE

TITOLO 1

Art. 1	Basi legali	pagina 3
Art. 2	Oggetto e scopo	pagina 3
Art. 3	Utilizzazione e principi	pagina 3
Art. 4	Responsabilità	pagina 3
Art. 5	Informazione al pubblico	pagina 3
Art. 6	Registrazione	pagina 3
Art. 7	Trasmissione dei dati	pagina 4
Art. 8	Protezione dei dati	pagina 4
Art. 9	Entrata in vigore	pagina 4

TITOLO 1	
Art. 1 Basi legali	Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Art. 2 Oggetto e scopo	Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Avegno Gordevio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il territorio, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.
Art. 3 Utilizzazione e principi	Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.
Art. 4 Responsabilità	Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
Art. 5 Informazione al pubblico	Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
Art. 6 Registrazione	Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate per il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi	Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Avegno Gordevio, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
Art. 8 Protezione dei dati	Il Municipio nomina uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ed evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Art. 9 Entrata in vigore	Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

R 13.12.2013

INTIMAZIONE**11 DIC. 2013**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 13 novembre 2013 del Comune di Avegno Gordevio intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Avegno Gordevio;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 22 ottobre 2013;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato.

Preso atto delle osservazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati del 20 novembre 2013 in merito al Regolamento in questione. L'incaricato richiama i suoi rapporti del 9 febbraio 2007 "Videosorveglianza degli spazi pubblici e basi legali" e del 17 dicembre 2009 "Videosorveglianza degli spazi pubblici: una base legale quadro cantonale è necessaria?" (entrambi pubblicati sul sito www.ti.ch/protezionedati, rubrica "Temi e Approfondimenti") e la relativa presa di posizione del Consiglio di Stato:

- *la competenza delle Autorità comunali per statuire in materia di videosorveglianza dissuasiva, in assenza di specifica normativa di diritto cantonale, può essere desunta dagli art. 16 Cost. cant. e 2 LOC (competenza residua);*
- *le disposizioni materiali del Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale di Avegno Gordevio adottate dal Legislativo possono essere ritenute sostanzialmente conformi:*
 - *al diritto federale, alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, nonché convergenti con i relativi principi riconosciuti attualmente dalla prassi e dalla dottrina nazionale;*
 - *a livello cantonale agli art. 6 segg. della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).*

Richiamati gli articoli 186 e segg. LOC;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di competenze decisionali ai suoi dipartimenti e ad istanze subordinate del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

risolve:

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Avegno Gordevio.

2. Sono riservati i diritti dei terzi.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione e comunicazione:

- al Municipio del Comune di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio;
- all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza;
- alla Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- alla Sezione degli enti locali (3).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

Sezione Enti locali

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 17 11
di-sel@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni interessati

Bellinzona

maggio 2009



Ns. riferimento
ci

Vs. riferimento

Approvazione Regolamenti

Signori Sindaco,
signore e signori Municipali,

ricordiamo che in base all'art. 189 cpv. 3 della Legge organica comunale entrata in vigore il 1° gennaio 2009, il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca